



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10 MAR, 2010 | Protocollo N° 134249 | Class.: | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: 50.00.05/E.940.02.3

IPAB – “Istituto per Anziani” di Chioggia (Ve).
Decreto n. 84 dell'8 Marzo 2010

RACCOMANDATA A.R.

All'Ipab
"CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI
CHIOGGIA-F.F. CASSON"
Via Del Boschetto, 4/F
30019 CHIOGGIA (Ve)


e p.c. Al Comune di Chioggia
Corso del popolo, 1193
30015 – CHIOGGIA (Ve)

Ad ogni conseguente effetto si notifica il Decreto del Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali n. 84 dell'8 Marzo 2010, cui è allegato il nuovo statuto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si rammenta che avverso l'allegato provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

UNITA' COMPLESSA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
IL DIRIGENTE
dott.ssa Manuela Baccarin



Direzione per i Servizi sociali della Regione del Veneto
Unità complessa non autosufficienza resp. proc. dirigente Manuela Baccarin
Ufficio Ipab e Istituzioni sociali funz. Stefano Guerra.
Informazioni tel. 041-2791338/78
fax 041-2791369
e-mail: ipab@regione.veneto.it
SG- D:\Documents and Settings\stefano-guerra\My Documents\IPAB\GIACENZE
Ipab\VENEZIA\5001 Ist. anziani di Chioggia\Modifica statuto 2009\3.2010 notifica
decreto modifica.doc

Direzione Regionale per i Servizi Sociali



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 84 DEL 08 MAR. 2010

OGGETTO: Approvazione modifiche statutarie dell'IPAB – “Istituto per Anziani” di Chioggia (Ve). Articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

II DIRIGENTE REGIONALE

DELLA DIREZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

- vista la nota prot. n. 110 del 18 Gennaio 2010, in seguito integrata con nota prot. n. 284 del 6 Febbraio 2010, con la quale il Presidente dell'IPAB ha chiesto, in conformità a quanto disposto con deliberazioni n. 52 del 30 Ottobre 2009 e n. 55 del 3 Dicembre 2009, l'approvazione del nuovo statuto dell'IPAB;
- ricordato che l'IPAB trae origine dalla fusione dell'“O.P. Cassa Poveri e Spezierie” e l'“O.P. Istituto per Anziani” con D.G.R. n. 2016 del 22 luglio 1986 e ne è stato approvato lo statuto;
- ricordato che l'ente, come indicato nelle proprie deliberazioni summenzionate, ha complessivamente giustificato la volontà di provvedere alla modifica del proprio statuto con la necessità di adeguarne il testo alla normativa vigente, comprendendo inoltre la volontà di provvedere al mutamento della denominazione dell'ente, facendo riferimento ad una personalità cittadina particolarmente distintasi per professionalità e sensibilità umana;
- ricordato che le deliberazioni n. 52 del 30 Ottobre 2009 e n. 55 del 3 Dicembre 2009, indicano comunque le puntuali motivazioni di ogni modifica e che esse sono rese disponibili ai sensi di legge presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali–Ufficio Ipab;
- preso atto che, come dichiarato in istanza, il Comune di Chioggia (Ve), ritualmente attivato ai sensi dell'art. 62 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 non ha espresso il proprio parere nel termine previsto di 30 giorni e perciò, ai sensi di legge, si reputa assenziente;
- atteso che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55 rimane in capo alla Direzione per i Servizi sociali della Regione del Veneto la competenza in materia di approvazione degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
- ritenuto il nuovo statuto proposto conforme alla legge;
- visto l'articolo 117 della Costituzione;
- vista la L. 17 Luglio 1890, n. 6972;

- visto il R.D. 5 Febbraio 1891, n. 99;
- preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- visto l'art. 12 della L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 Gennaio 1997, n. 6;
- preso atto delle risultanze dell'istruttoria d'Ufficio;

DECRETA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche allo statuto IPAB – “Istituto per Anziani” di Chioggia (Ve), nel testo di 21 articoli che, allegato al presente provvedimento (quale **Allegato A**), ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto, redatto in doppio originale di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione Regionale per i Servizi sociali, è notificato all'IPAB e trasmesso per opportuna conoscenza al Comune di Chioggia (Ve) e pubblicato per estratto nel BURV ai sensi della L.R. 8 maggio 1989, n. 14 e successive modificazioni.

Dot. MICHELE MAGLIO





CENTRO SERVIZI ANZIANI DI CHIOGGIA

"Felice Federico Casson"

STATUTO

(Approvato con deliberazione n. 55 del 03.12.2009)

Art. 1

Denominazione, sede, natura giuridica

La denominazione dell'Ente è "CENTRO SERVIZI ANZIANI DI CHIOGGIA – FELICE FEDERICO CASSON".

La sede legale è nella Città di Chioggia .

Il Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson" è una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 2

Origine

L'Ente deriva per fusione delle seguenti opere pie:

"Casa Ricovero Maschile": fondata con deliberazione 10 maggio 1860 del Consiglio Comunale di Chioggia e sviluppata poi dalle disposizioni testamentarie 1 ottobre 1872 di Domenico Poli fu Felice, nonché da legati e doni particolari di benefattori diversi;

"Casa Ricovero Femminile": della quale si ignora l'epoca della fondazione; risulta, comunque, concentrata in amministrazione della Congregazione di Carità in virtù del Decreto Reale 30.09.1869;

"Cassa Poveri e spezierie": riconosce le sue origini dalle disposizioni testamentarie 7 dicembre 1705 e 30 giugno 1709 di Bartolomeo Bonaldi, 15 aprile 1714 di Carlo Moscheni, 18 maggio 1722 di Gallimberti G.B., 28 aprile 1768 di Bernardo Luccarini Gallimberti, 12 luglio 1798 di Francesco Olivotti fu Natale, 29 novembre 1802 di Monari Nicolò - Pietro - Zanetto, 6 novembre 1814 di Amigoni Teresa fu Domenico, nonché da altre beneficenze in genere.

Art. 3

Scopi

Il Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson", operando nell'ambito del territorio del Comune di Chioggia, ha per scopi:

- 1) di offrire servizi, nelle varie forme suggerite dalle necessità dei tempi, alle persone anziane di ambo i sessi;



- 2) di provvedere al loro mantenimento, all'assistenza necessaria con riguardo alle condizioni ed alle esigenze fisiche, psichiche, spirituali e sociali di ciascuno;
- 3) di favorire nel pieno rispetto della libertà individuale le relazioni degli anziani utenti dei vari servizi tra di loro e con l'ambiente esterno;
- 4) di promuoverne il benessere psicofisico, stimolando gli interessi culturali e ricreativi, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale.

L'Ente assume come obiettivo la difesa e la tutela della persona anziana anche attraverso l'elaborazione di progetti formativi e culturali, indirizzati anche al territorio, a favore dell'anziano quale soggetto integrato nell'ambiente in cui vive, nel rispetto della sua specificità e dei suoi bisogni, in sintonia con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

Nei limiti delle disponibilità, con riferimento ai proventi del patrimonio, l'Ente assicura i propri servizi anche a favore di persone prive, in tutto o in parte, dei mezzi necessari al pagamento del corrispettivo dei servizi offerti.

Art. 4

Modalità di realizzazione degli scopi del Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson"

La realizzazione delle finalità statutarie del Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson" si persegue anche mediante apposite convenzioni con altri enti sia pubblici che privati, con scopi analoghi o affini ai propri.

Art. 5

Mezzi

Per il raggiungimento dei fini stabiliti all'art. 3, l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati e utilizza, altresì, le rendite del proprio patrimonio, compatibilmente con l'esigenza di salvaguardarne la consistenza.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Comune di Chioggia.

La nomina dei componenti del Consiglio è soggetta alla normativa sull'incapacità ed incompatibilità prevista dall'ordinamento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza interruzione una sola volta.

Cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento dei successori che deve avvenire entro trenta giorni dalla nomina, su invito del Presidente uscente, con rispetto dei termini previsti dalle disposizioni regionali.



La revoca dei componenti del Consiglio non spetta al soggetto al quale è attribuito il potere di nomina.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificare la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Tali competenze sono pienamente individuate ed analiticamente elencate nell'apposito Regolamento di Amministrazione, tra le quali si evidenziano significativamente:

- delibera Statuto e Regolamenti, il conto consuntivo, il bilancio di previsione e le relative modifiche e variazioni;
- determina le tariffe per i servizi erogati dall'Ente, definisce le politiche del personale e ne approva le piante organiche;
- delibera le variazioni patrimoniali;
- approva i piani occupazionali annui, con l'indicazione delle procedure da seguire per la copertura dei posti, e i programmi di spesa o di investimento con l'indicazione delle procedure da seguire per l'individuazione del migliore offerente; approva, infine, la contrazione di mutui.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti il Presidente dell'Ente e, con le stesse modalità, il Vice-Presidente.

Il Consiglio può attribuire una delega, purché definita e precisata, a ciascun singolo consigliere. Sull'attività svolta il consigliere delegato riferisce al Consiglio per i provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire commissioni cui affidare compiti di analisi o proposte da sottoporre al proprio esame al fine di agevolare i lavori del Consiglio stesso. Le commissioni hanno solamente potere consultivo ed i pareri espressi non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o, su richiesta scritta adeguatamente motivata, di almeno due consiglieri, o per ordine dell'autorità tutoria regionale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Ente, il quale adempie a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione si ritiene respinta.

Art. 10

Decadenza

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, si intendono decaduti dall'incarico e saranno sostituiti con la stessa procedura seguita per la loro nomina.



La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente, il quale ha l'obbligo di attivarsi contestualmente alla pronuncia di decadenza affinché venga provveduto alla surroga.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.

Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Adotta provvedimenti aventi carattere di necessità e di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione del Consiglio, da tenersi entro 30 giorni dalla data dei provvedimenti stessi.

Convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo invito scritto, recapitato almeno cinque giorni prima della riunione per le sedute ordinarie; almeno tre giorni prima per le convocazioni straordinarie e almeno ventiquattrore avanti il giorno fissato, per le convocazioni d'urgenza.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente od in mancanza dal consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 12 Il Direttore

Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente. Pertanto adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono individuati ed analiticamente elencati nell'apposito Regolamento di Amministrazione.

Al Direttore sono, inoltre, attribuite tutte le competenze non espressamente assegnate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

Art. 13 Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo cui compete controllare e garantire la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, il quale disciplina anche le funzioni dallo stesso collegio esercitate, nonché il tempo di durata della carica e le indennità spettanti.

Art. 14 Organizzazione dei servizi e degli uffici

Per lo svolgimento della propria attività, il Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson" utilizza gli uffici ed il personale individuati nell'apposita pianta organica.

La predetta pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati dal regolamento organico.

Appositi regolamenti interni disciplineranno, inoltre, il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli utenti, in conformità alle norme generali del presente Statuto.

Art. 15



Funzionamento dei servizi e degli uffici

Le prestazioni rese da parte dell'Ente e l'azione di quanti agiscono per lo stesso devono essere dirette, secondo principi di cooperazione, al raggiungimento dei fini propri dell'Ente stesso, senza alcuna distinzione per condizioni personali e sociali degli ospiti.

Per ogni procedimento amministrativo viene indicato il responsabile del procedimento.

Tutti gli atti amministrativi devono essere congruamente motivati.

Art. 16 Ordinamento contabile

Nel rispetto della legge il Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson" adotta un regolamento di contabilità che disciplina la programmazione finanziaria, la gestione contabile e del bilancio nonché il controllo interno di gestione.

Il regolamento prevede l'istituzione di tutti gli strumenti, anche informatizzati, di programmazione finanziaria, di gestione e di controllo idonei a perseguire l'efficienza nella gestione e l'efficacia nella erogazione dei servizi adottando principi e metodi anche della contabilità analitica ed economica.

Prevede altresì forme di verifica degli appalti di opere e di servizi nonché di tutte le forniture esterne.

Art. 17 Diritto di informazione del cittadino

E' assicurata, in tutte le forme possibili sotto il profilo amministrativo, la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi dell'Ente ed il loro diritto di accesso agli atti amministrativi comprese le comunicazioni interne ed esterne.

E' prevista la possibilità, su autorizzazione specifica del Presidente o del Direttore, che il responsabile del procedimento ascolti gli interessati che ne facciano richiesta su fatti rilevanti ai fini della emanazione dei provvedimenti e secondo quanto previsto dalla legge.

Il Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson" garantisce il diritto all'informazione del cittadino attraverso la diffusione della propria attività amministrativa.

Tutte le istanze vengono esaminate dagli uffici e viene fornita adeguata risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione al protocollo.

Art. 18 Formazione ed aggiornamento del personale

Per rispondere all'esigenza di efficienza e funzionalità dei servizi viene promossa all'interno dell'Ente l'attività di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale dipendente.

Allo scopo si farà fronte con personale proprio o stipulando apposite convenzioni con Università, Enti o Agenzie specializzate.

Art. 19 Albo del Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson"

Nella sede dell'Ente è individuato apposito spazio da destinare ad Albo del Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da norme regolamentari o di legge.



Art. 20
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legislazione statale e regionale in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione della competente autorità regionale.

